

## NOTA INFORMATIVA SULLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo “stato di disoccupazione” è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- sono **privi di impiego**, ovvero non svolgono alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (sono considerate prive di lavoro anche le persone con Partita Iva inattiva);
- **svolgono un'occupazione** il cui reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale che, per l'anno 2024, sono fissati in: € **8.500,00** per il lavoro dipendente e parasubordinato e € **5.500,00** per il lavoro autonomo.

### COSA SI INTENDE PER REDDITO PROSPETTICO DA LAVORO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DISOCCUPATO?

Per il calcolo del reddito da lavoro subordinato e parasubordinato si assume il concetto di “retribuzione prospettica”, cioè ogni rapporto di lavoro viene valutato ai fini della conservazione non in virtù dell'effettiva retribuzione percepita nell'effettivo periodo di lavoro o nell'anno fiscale, ma della retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore), che sarebbe percepita se quel rapporto avesse una durata di 365 giorni. Il calcolo prospettico si articola pertanto su 12 mesi a prescindere dalla durata del rapporto e dal suo inizio.

Il limite di € **8.500,00** è riferito sia al lavoro **subordinato** (compreso il lavoro intermittente), sia **parasubordinato** (in particolare co.co.co. e amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti ed i casi di reddito di lavoro autonomo assimilato a quello dipendente<sup>1</sup>).

Il limite di € **5.500,00** è riferito al lavoro **autonomo** compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all'impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza P.IVA. Nel computo del reddito vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell'IRPEF.

In caso di **svolgimento contemporaneo** di più **attività lavorative di diversa tipologia** (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) la conservazione dello stato di disoccupazione è vincolata sia al mancato superamento in ciascun ambito dei rispettivi limiti di reddito, sia al percepimento di un reddito complessivo proveniente dalla somma delle varie attività di lavoro inferiore a € **8.500,00**.

---

<sup>1</sup> A tal fine si segnalano, in particolare:

a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione);

b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

## **COSA DEVE FARE IL DISOCCUPATO CHE INIZIA UN LAVORO AUTONOMO?**

Per poter assicurare una corretta gestione dello stato di disoccupazione, in caso di attività di lavoro autonomo, il/la lavoratore/trice è tenuto/a a:

- comunicare tempestivamente l'avvio dell'attività;
- dichiarare il reddito che presume di maturare da eventuali attività di lavoro autonomo in base al principio di cassa;
- ripresentare la dichiarazione reddituale per ogni anno, se è stato dichiarato un reddito da lavoro autonomo che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art 13 del DPR n. 917/1986.

## **COSA SUCCEDDE SE SI SUPERA IL REDDITO?**

Nel caso di superamento dei limiti di reddito, per i lavoratori occupati che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e sottoscritto un Patto di servizio con il Centro per l'Impiego, lo stato di "disoccupato" si sospende con contratti di tipo subordinato di durata fino a 180 giorni o nei primi 180 giorni in caso di contratto a tempo indeterminato. Superati i 180 giorni, si perde lo stato di "disoccupato".

Per rapporti di lavoro di tipo autonomo o parasubordinato lo stato di "disoccupato" si perde a partire dal primo giorno del contratto.

In caso di fine del contratto di lavoro subordinato o di cessazione del lavoro autonomo sarà sempre possibile rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità per essere nuovamente riconosciuti in "stato di disoccupazione".

### **Per saperne di più:**

D.Lgs 150/2015 (artt. 18, 19 e 20);

D.L. n. 4/2019, art. 4 comma 15-quarter;

DPR 917/1986, artt. 11 e 13 come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

La presente nota informativa è soggetta a periodici aggiornamenti, anche in conseguenza di modifiche normative. Tutte le novità sono pubblicate sul sito Internet: <https://www.agenzialavoro.emr.it/>